

XII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 49 del 26 marzo 2019

Oggetto: Nomina del Difensore civico regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona e del Difensore civico regionale", come recentemente modificata dalla L.R. 23/2018, che agli articoli 1 e 1 bis istituisce, presso il Consiglio regionale, il Difensore civico regionale con il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità;

RICHIAMATO l'articolo 1 ter della citata legge regionale 9/2014, che definisce i requisiti che deve possedere il Difensore civico regionale, vale a dire: essere elettore in un Comune della Regione, non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 ed essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

RICHIAMATI altresì i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo della L.R. 9/2014, che elencano le condizioni di incompatibilità con la carica di Difensore civico regionale, come di seguito:

- a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (art. 1 ter, c. 2);
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione (art. 1 ter, c. 2);
- c) condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) (art. 1 ter, c. 3);
- d) svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (art. 1 ter, c. 4);

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 1 quinquies della L.R. 9/2014, che disciplina le funzioni del Difensore civico regionale;

- 2) di condizionare l'efficacia della nomina alla cessazione delle cariche in corso di Presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale e di Giudice ausiliario presso la Corte d'Appello di Trieste.

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Zubin